Comune di Sant'Agata di Puglia (Fg)



0	aprile 2019				
REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO

PROGETTO

"Patto per l'attuazione della sicurezza urbana e installazioni di sistemi di videosorveglianza"

CUP 187D18000180005 - CIG Z932724D84

TITOLO

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Schema di contratto

COMMITTENTE	TAVOLA		SCALA	FOGLIO
Comune di Sant'Agata di Puglia (Fg)		О		
IL PROGETTISTA			NDACO <i>i Russo</i>	
ing. Giuseppe Paciello		II Responsabile del Pro		

Rep. n.

REPUBBLICA ITALIANA

Sant'Agata di Puglia

(Provincia di Foggia)

PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SITEMI DI SORVEGLIANZA

- IMPORTO € 69.637,87 C.U.P.: I87D18000180005 - C.I.G.: Z932724D84

Importo a base di gara: € 66.310,41.
L'anno duemila, il giorno del mese di,
presso la Sede Municipale di Sant'Agata di Puglia, nell'Ufficio di Segreteria,
avanti a me dott, Segretario del Comune
intestato, per legge autorizzato a rogare gli atti del Comune nella forma
pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art.97, del
Decreto Legislativo n.267/2000, sono personalmente comparsi:
•, nato in () il,
autorizzato a stipulare i contratti in rappresentanza del Comune di
Sant'Agata di Puglia, interviene in questo atto non in proprio, ma
esclusivamente in nome, per conto ed interesse del Comune predetto,
che rappresenta, codice fiscale e partita I.V.A.
, nella sua qualità di
, di seguito nel presente atto
denominato semplicemente "stazione appaltante";
• il signor, nato a () il
, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta

	, con sede in	_ ()			
	alla Via n°, Partita I.V.A	_, che			
	agisce in nome e per conto della succitata impresa, di segui	ito nel			
	presente atto denominato semplicemente "appaltatore".				
l s	suddetti comparenti, della cui identità e piena capacità io Seg	retario			
Со	Comunale sono personalmente certo, rinunciano col mio co	nsenso			
all'	ıll'assistenza dei testimoni.				
	DDEMESSO CHE				
	PREMESSO CHE				
•	con Deliberazione di Giunta Comunale n° del	,			
	esecutiva, veniva approvato il progetto	_ dei			
	, per un impo	rto dei			
	lavori da appaltare di €, di cui € o	ggetto			
	dell'offerta ed € per oneri per la sicurezz	a, già			
	predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offert	a;			
•	in seguito all'espletamento di gara mediante procedura aperta,	i lavori			
	venivano aggiudicati al sopra nominato appaltatore per il prezzo	netto			
	complessivo di € di cui € per lav	ori e €			
	per oneri per la sicurezza, non soggetti a riba	sso, in			
	seguito all'offerta di ribasso pari al%;				
•	ai sensi dell'art.106, comma 3, del D.P.R. n°207/2010, il Responsabile				
	unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il ver	bale di			
	cantierabilità.				

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO.

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati.

ARTICOLO 2 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

- 1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Impresa dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
- Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico o il computo metrico estimativo allegati al progetto.
- Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara.

ARTICOLO 3 – AMMONTARE DEL CONTRATTO.

1.	L'importo contra	ttuale ammonta	a € _				(dico	nsi
	euro) di	cui €			r	oer
	lavori ed €	per	oneri	per	l'attuazione	dei	piani	di
	sicurezza.							

- 2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
- 3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n.2248, allegato F, per cui l'importo contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva variazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

ARTICOLO 4 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE.

- Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale di appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n°145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Sant'Agata di Puglia presso la Residenza Municipale.
- Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del capitolato generale di appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.
- 3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera b) e seguenti del Capitolato generale di appalto, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le

somme ricevute i	n conto o a saldo,	per conto dell'appaltatore	e, il signor
	, nato a	() il	, e
residente in	alla Via	n°	

ARTICOLO 5 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

- I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presente stipula.
- Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna. Tale termine, tiene conto del normale andamento stagionale sfavorevole, come stabilito dall'art.50 della L.R. n°27/85.

ARTICOLO 6 – PENALE PER RITARDI.

- Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale così come contemplato nel Capitolato Speciale di Appalto, art.1.8.12 agli atti del Comune.
- Potranno essere concesse proroghe del termine unicamente qualora l'impossibilità di ultimare i lavori entro la scadenza stabilita dipendesse da cause non imputabili all'appaltatore.

ARTICOLO 7 – INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO.

Ai sensi dell'art.133, comma 2, del D.Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii., è
esclusa la possibilità di revisione dei prezzi e non si applica il primo
comma dell'art.1664 del Codice Civile, fatta salva la deroga prevista

dall'art.133, comma 4, del sopra citato D.Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 8 – PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.

Durante il corso dei lavori verranno emesse rate di acconto, al raggiungimento degli importi secondo quanto previsto dall'art.1.8.15 del Capitolato Speciale d'Appalto. La rata di saldo sarà corrisposta entro novanta giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 9 – CONTROVERSIE.

- Per eventuali controversie tra le parti troverà applicazione l'art.240 del D.Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii., con la precisazione che per ogni controversia non risolta è prevista la competenza del Giudice Ordinario.
- E' fatta salva la facoltà, nell'ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi della procedura prevista dall'art.241 e seguenti del D.Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 10 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

- L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art.7 del capitolato generale di appalto.
- 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art.18, comma 7, della legge 19 marzo 1990 n.55 e dall'art.7 del capitolato generale di appalto approvato con D.M. n.145/2000.

- 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.
- 4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono tenuti i lavori.
- 5. Ai sensi dell'art.13 del capitolato generale di appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

ARTICOLO 11 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

 L'appaltatore depositerà prima dell'inizio dei lavori, presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene

- alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
- 2. L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in materia di piani di sicurezza (art.131 del D.Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii.); le gravi o ripetute violazioni del piano, previa formale costituzione in mora dell'impresa, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'articolo 136, commi 4 e 5, del codice, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente ai sensi dell'articolo 125, comma 6, lettera f), del codice e nel limite di importo non superiore a 200.000 euro previsto all'articolo 125, comma 5, del codice.

In caso di risoluzione del contratto, il verbale di accertamento tecnico e contabile previsto dall'articolo 138, comma 2, del codice, è redatto con le modalità indicate all'articolo 223.

ARTICOLO 13 - SUBAPPALTO.

È ammesso il subappalto nei termini previsti dalla legge e per quanto dichiarato in sede di gara.

ARTICOLO 14 – GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.

1.	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti						
	negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita						
	garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria						
	n°, in data rilasciata dalla						
	, agenzia di, per l'importo di						
	€						
2.	La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante						
	abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del						
	presente contratto.						
3.	La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente						
	all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.						
ΔR	ARTICOLO 15 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI E ASSICURAZIONE.						
1.	Ai sensi dell'art.129, comma 1, del D.Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii.,						
	l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per						
	quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che						
	essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e						
	delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni						
	responsabilità al riguardo.						
2.	L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui						
	al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del						
	certificato di collaudo provvisorio e per responsabilità civile per danni a						
	terzi con nolizza n in data rilasciata dalla						

, Agenzia di	
. Agenzia ui	

ARTICOLO 16 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

- Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
 - il capitolato generale di appalto approvato con D.M. 19 aprile
 2000, n°145;
 - il capitolato speciale di appalto;
 - gli elaborati grafici progettuali;
 - l'elenco dei prezzi;
 - i piani di sicurezza;
 - il cronoprogramma.

ARTICOLO 17 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs. n°163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il regolamento approvato di cui al D.P.R. n°207/2010 ed il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.145.

ARTICOLO 18 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

 L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n°136 del 13 Agosto 2010 e successive modifiche.

- 2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Foggia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 3. La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del presente contratto in tutti i casi in cui non verranno adempiuti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n°136 del 13 Agosto 2010 e successive modifiche.

ARTICOLO 19 - CONTRASTO AL LAVORO NERO.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'impresa appaltatrice è altresì obbligata, per il caso di affidamento dei lavori in subappalto, ad estendere l'obbligo di cui alla clausola che precede (d'ora in poi, clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento di quest'ultimo.

L'inadempimento dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla stazione appaltante o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione delle

sanzioni di cui alla legge regionale n° 28/2006.

ARTICOLO 20 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

- Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
- Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
 occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
 della data di emissione del collaudo provvisorio.
- Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del DPR 26 aprile 1986 n.131.
- 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Il presente contratto consta di pagine _	e righe	della
, oltre la chiusura.		

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

LA DITTA APPALTATRICE

IL SEGRETARIO COMUNALE